



Ministero dei Trasporti

Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Aereo
Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed Interno

I quaderni della nautica 2006 - 2007

Informazioni, regolamentazione
e prospettive del diporto nautico in Italia



La presente pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con l'ISMEF

Per l'ISMEF:

Prof. Maria Grazia Corradini, coordinatrice della didattica

Dott.ssa Anna Letizia Simeone

Dott.ssa Maria Marino

Giancarlo Felicioni

Per il Ministero dei Trasporti:

Idea e coordinamento lavori: Vanda Rebuffat.

Con il contributo di Alessandro Bersani e Carlo Di Fusco.

Ha altresì collaborato Giuseppe Ardito.

Foto e copertina di Eugenio Minici.

Stampa: Arti Grafiche Caramanica s.r.l.

Via Appia, 814 - Tel. 0771.680838 - Marina di Minturno (LT)

Ottobre 2006



PRESENTAZIONE

La nautica da diporto e il suo indotto si conferma uno dei comparti più dinamici dell'economia italiana, estremamente reattivo alle trasformazioni del mercato ed alle innovazioni tecnologiche.

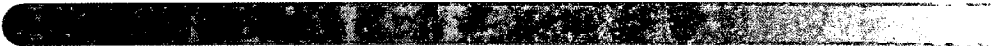
Il vasto pubblico dei diportisti e degli operatori, anche quest'anno, ha a disposizione uno strumento di dialogo con l'Amministrazione, in grado di fornire puntuali informazioni sulle tematiche più rilevanti e urgenti del settore.

Questa quinta edizione de "I Quaderni della nautica" si sofferma principalmente sulle opportunità di lavoro che il mare offre a tutti i suoi appassionati e, in particolar modo, ai giovani che ne sentono il fascinoso richiamo.

Il Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto (D.M. 10 maggio 2005, n. 121) è un cardine fondamentale del processo innovativo intrapreso con la Legge 8 luglio 2003, n. 172, nella regolamentazione del lavoro a bordo di imbarcazioni e navi da diporto adibite al noleggio.

La straordinaria vitalità del *charter* nautico - uno dei settori trainanti di tutto il comparto - era penalizzata dall'assenza di una normativa moderna e conforme agli *standard* internazionali di addestramento.

L'esigenza di una formazione d'eccellenza per il personale che opera nel mondo del diporto ha indotto, inoltre, l'Amministrazione a sostenere iniziative private in tal senso e in questo quadro è stata stipulata con l'ISMEF una convenzione finalizzata ad elevare le competenze dell'intero settore nautico, a diffondere la cultura della nautica e a formare figure professionali di settore altamente specializzate e competitive.



Dunque l'azione dell'Amministrazione non si esaurisce negli aspetti prettamente giuridico-economici, dato che per un paese mediterraneo e peninsulare come l'Italia, la cultura del mare e il recupero e la valorizzazione delle tradizioni marinare, anche in collaborazione con la scuola e l'università, è parte fondamentale e irrinunciabile della propria identità.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Ing. Alessandro Bianchi



1. Normativa



1.1 - DECRETO MINISTERIALE N. 121 DEL 10/05/2005

**REGOLAMENTO RECANTE L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DEI TITOLI PROFESSIONALI DEL DIPORTO**

VISTO l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni recante norme sulla navigazione da diporto;

VISTA la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante l'adesione alla Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (STCW 78/95) adottata a Londra il 7 luglio 1978;

VISTO l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1996, n. 647 che istituisce i titoli professionali di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne;

VISTO il Decreto ministeriale 5 ottobre 2000, come modificato dal Decreto ministeriale 22 dicembre 2000 concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, relativo ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare in attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE;

VISTA la legge 8 luglio 2003, n. 172 concernente le disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

VISTO l'articolo 2, comma 3, lettere a e c della predetta legge concernente rispettivamente il conseguimento del titolo di comandante di nave da diporto adibita al noleggio e l'individuazione dei titoli e delle qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio;

VISTO l'articolo 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172 recante disposizioni in materia di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

UDITO il parere del Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli atti normativi - espresso nell'Adunanza generale del 21 febbraio 2005;

VISTA la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2005;

ADOTTA
il seguente regolamento

ARTICOLO 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'art. 3, comma 1 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e a quello che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto, senza nulla innovare in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto di cui all'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 197, n. 431.

ARTICOLO 2
Titoli professionali del diporto

1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:

- A) Sezione coperta:
- ufficiale di navigazione del diporto;
 - capitano del diporto;
 - comandante del diporto.

- B) Sezione macchina:
- ufficiale di macchina del diporto;
 - capitano di macchina del diporto;
 - direttore di macchina del diporto.

ARTICOLO 3

Matricole e documenti di lavoro

1. Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.

2. A tale personale si applicano le disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

ARTICOLO 4

Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto

1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i 16 anni di età;
- b) aver assolto l'obbligo scolastico;
- c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

ARTICOLO 5

***Requisiti e limiti di abilitazione
per l'ufficiale di navigazione del diporto***

1. L'ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato come comandante su tutte le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto 18 anni di età;
- b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi

di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto, ovvero aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto. Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;

d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia in navigazione di cui all'articolo 1 del Decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

ARTICOLO 6

Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto

1. Il capitano del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio senza limiti come primo ufficiale di coperta, ovvero può essere imbarcato come comandante su navi da diporto adibite al noleggio inferiori a 500 TSL.

2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;

b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio o ad uso privato di cui 12 mesi effettuati con navigazione internazionale breve, vistata dall'autorità marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;

c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione e il corso primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

d) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comandante e primo ufficiale di coperta di cui all'articolo 4 del Decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

e) qualora la nave da diporto sia equipaggiata con sistema Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) il capitano di navigazione del diporto dovrà essere in possesso del certificato di superamento del corso Automatic Radar Plotting Aids (ARPA).

ARTICOLO 7

Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto

1. Il comandante del diporto è abilitato alla conduzione di navi da diporto anche adibite al noleggio da 500 a 3000 TSL.

2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto;

b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio di cui 12 mesi effettuati con periodi di navigazione internazionale breve, vistata dall'autorità marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;

c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica

(Medical Care) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.

ARTICOLO 8

Sezione coperta - Specializzazione vela

1. I titoli professionali di cui al presente regolamento sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di apparato propulsivo a motore.

2. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione "vela" della sezione coperta che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico.

3. La prova teorica è svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La prova pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale.

5. La specializzazione è annotata sul libretto di navigazione.

ARTICOLO 9

Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto

1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i 16 anni di età;
- b) aver assolto l'obbligo scolastico;
- c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

ARTICOLO 10

***Requisiti e limiti di abilitazione
per l'ufficiale di macchina del diporto***

1. L'ufficiale di macchina del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualità di ufficiale di

macchina di grado inferiore al primo, ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su navi o imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto 18 anni di età;
- b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di macchina del diporto ovvero aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto. Tale periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
- d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
- e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia nel locale macchina di cui all'articolo 11 del Decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

ARTICOLO 11

***Requisiti e limiti di abilitazione
per il capitano di macchina del diporto***

1. Il capitano di macchina del diporto può essere imbarcato in qualità di primo ufficiale di macchina su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su navi da diporto adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw.

2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina del diporto;
- b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore;
- c) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
- d) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di direttore di macchina e di primo macchinista di cui all'articolo 12 del Decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

ARTICOLO 12

***Requisiti e limiti di abilitazione
per il direttore di macchina del diporto***

1. Il direttore di macchina del diporto può imbarcare su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw.

2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del certificato di capitano di macchina del diporto;
- b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore.

ARTICOLO 13

***Rapporti tra titoli professionali marittimi
e titoli professionali del diporto***

1. Le abilitazioni professionali marittime di comandante, capitano, ufficiale di navigazione, direttore di macchina, capitano di macchina e ufficiale di macchina di cui al Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni consentono ai loro possessori di ottenere le corrispondenti abilitazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Il titolo professionale di comandante del diporto dà diritto al rilascio della abilitazione di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 1 del Decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

3. Il titolo professionale di direttore di macchina del diporto dà diritto al rilascio della abilitazione a quello di ufficiale di macchina di cui all'articolo 1 del Decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

ARTICOLO 14

Disposizioni transitorie

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso del titolo professionale di "conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime", di cui all'art. 10 del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con legge 23 dicembre 1996 n. 647, ovvero coloro i quali sono in possesso della patente per il comando di navi da diporto, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431, possono conseguire, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il certificato di ufficiale di navigazione del diporto, se in

possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, del presente regolamento ad esclusione del requisito indicato alla lettera c).

2. I titoli professionali di "conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime" rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validità e specie di abilitazione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



2. Novità Amministrative



2. Novità Amministrative

2.1 - DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI TITOLI PROFESSIONALI DEL DIPORTO.

2.1.1 - CIRCOLARE N. N32100 DEL 4 NOVEMBRE 2005



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

INIZIATIVE GENERALI PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

Divisione 6
Prot. N32100 Allegati

Roma, 04 novembre 2005

A tutte le Direzioni Marittime
LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121 recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

A tutte le Capitanerie di Porto
LORO SEDI

e, p.c.: Al Dipartimento per la navigazione e
il trasporto marittimo ed interno - SEDE

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Regano II - Ufficio I - SEDE

A tutti i S.E.I.T.
LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

Il regolamento ministeriale indicato in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2005, attuando l'articolo 2, comma 3, lettere a) e c) della legge n. 172/03, istituisce nuovi titoli professionali per lo svolgimento dei servizi di coperta e di macchina del diporto in conformità alle regole della Convenzione STCW 95.

L'impianto normativo prevede percorsi formativi professionali riservati nell'ambito del noleggio di imbarcazioni e navi da diporto. Detti percorsi sono ispirati alla gradualità ed alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento e tenore della guardia STCW 95 adottata a Londra il 7 luglio 1978.

I nuovi titoli del diporto sono quindi conformi, come impianto generale, alla regolamentazione dei requisiti e dei limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, contenuta nel Decreto



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*
ISTITUTO GENERALE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE
AL TRASPORTO INFRASTRUTTURE E AUTOMOBILI

ministeriale 5 ottobre 2000, come modificato dal Decreto ministeriale 22 dicembre 2000, ad eccezione di particolari disposizioni in relazione alla specificità del settore.

Il provvedimento in esame si compone di 14 articoli che si procede ad illustrare.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del regolamento stabilendo la disciplina relativa al personale imbarcato sulle imbarcazioni e su di loro impiegate in attività di noleggio e a quello imbarcato su navi da diporto. La patente per navi da diporto, disciplinata dal D.P.R. 431/97, rimane però quale abilitazione idonea a condurre e comandare a titolo personale e, quindi, non a titolo lavorativo, una nave da diporto.

La norma prevede, inoltre, che l'equipaggio delle navi iscritte al registro internazionale destinato esclusivamente al noleggio per finalità turistiche – c.d. Super Yacht – di cui all'articolo 3 della legge 172/2003, debba essere in possesso dei titoli professionali in argomento. Il percorso formativo individuato dal regolamento in esame è, infatti, diretto a formare lavoratori marittimi specializzati nel settore turistico-commerciale e non mercantile.

Si evidenzia che il Regolamento in oggetto trova applicazione anche per la navigazione interna cadendo, in questo specifico settore, la distinzione tra titolo professionale per la navigazione marittima e quella interna. I titoli professionali del diporto, previsti dal presente regolamento, realizzano infatti una disciplina unitaria dell'imbarco su una unità da diporto destinata ad uso commerciale, coerentemente con il disposto dell'articolo 3 della legge n. 172/03 che prevede l'istituzione di titoli professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di unità da diporto senza distinguere tra navigazione marittima ed interna.

L'articolo 2 del regolamento istituisce tre titoli professionali del diporto individuando la sezione di macchina e quella di coperta.

Con l'articolo 3 non si innova significativamente rispetto al regime vigente per il lavoratori marittimi in quanto viene prevista per il personale navigante applicato nel diporto l'iscrizione alle matricole della gente di mare di prima categoria e il rilascio del libretto di navigazione. Il comma 2 richiama l'applicazione delle disposizioni generali per le immatricolazioni della gente di mare di cui al titolo IV, Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

2. Novità Amministrative



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*
ISTITUZIONE CENTRALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

Gli articoli 4 e 9 rispettivamente prevedono l'istituzione della qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto e di allievo ufficiale di macchina del diporto: i requisiti sono quelli minimi richiesti per l'ingresso nelle qualifiche iniziali della gente di mare.

Gli articoli 5 e 10 istituiscono rispettivamente i titoli professionali macchina di ufficiale di navigazione del diporto e ufficiale di macchina del diporto. Queste figure rappresentano il primo gradino nella scala dei titoli professionali marittimi per il diporto adibito al noleggio, rispettivamente per la sezione coperta e per la sezione macchina. Esse ricalcano quelle di ufficiale di navigazione e ufficiale di macchina contemplato nella navigazione mercantile e, come in ambito mercantile, rispettano i requisiti minimi di professionalità previsti dalla STCW 95 (Reg. II/1 e Reg. III/1) quali la maggiore età, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L'ufficiale di navigazione da diporto può comandare tutte le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, compilo fino ad ora affidato al conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime (Legge 23 dicembre 1996, n. 647, art.10) e inoltre può svolgere le mansioni di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo su navi da diporto anche adibite al noleggio e su "Super Yacht".

E' richiesto il completamento di un periodo di addestramento a livello operativo a bordo di navi ed imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione o mozzo, che deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento a bordo, come da fac-simile allegato alla presente circolare (Allegati 1 e 2). Tale periodo di 36 mesi deve essere svolto per almeno 24 mesi su imbarcazioni o navi da diporto adibite al noleggio e per i restanti 12 mesi anche su imbarcazioni o navi da diporto. Il periodo di addestramento è ridotto per i diplomati presso un istituto nautico o presso un istituto tecnico professionale specifico a soli 12 mesi da effettuare su imbarcazioni o navi da diporto adibite al noleggio. In considerazione dello specifico indirizzo professionale dei corsi di studi svolti nei dodici mesi potranno essere conteggiati anche gli eventuali periodi di tirocinio o di erogazione addestrativa complementari al corso di studi se effettuati su imbarcazioni o navi da diporto.

La navigazione effettuata sulle navi iscritte nel registro internazionale destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è utile al fine del completamento dell'addestramento.

La tenuta del libretto di addestramento è affidata al comandante dell'unità navale o di chi ne fa le funzioni.

E' indispensabile altresì il superamento dei corsi che vengono normalmente effettuati per il rilascio delle certificazioni IMO-STCW/78-95, ed in particolare si specificano che:

- il primo soccorso elementare dovrà svolgersi secondo le modalità indicate nei Decreti Direzionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 8.2.2002 e n. 116 del 20.5.2002;



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

* il certificato richiesto per il CMDSS è quello di operatore generale (GOC);

* i sei mesi di navigazione richiesti per la frequenza del corso radar potranno essere effettuati anche su unità non destinate al traffico.

La lettera e) dell'articolo in disamina prevede il superamento di un esame teorico-pratico volto all'accertamento delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale previste dalla Sez. A-III/1 del codice STCW 95 a livello operativo.

Al riguardo, in attesa che siano approvati i programmi di esami relativi alla suddetta abilitazione e al fine di dare immediato avvio alla formazione delle nuove figure professionali, si adottano i programmi di esame di aspirante Capitano di lungo corso seguendo le disposizioni del Titolo IV, Capo VII del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

L'ufficiale di macchina del diporto (art. 9) può essere imbarcato come direttore di macchina su navi e imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale inferiore a 1500 KW e "Super Yacht" e può svolgere le mansioni di ufficiale di macchina inferiore al primo su navi da diporto anche adibite a noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 KW.

Si richiede il completamento di un periodo di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW a livello operativo.

Le considerazioni sopra svolte in merito all'individuazione delle materie di esame per l'ufficiale di navigazione del diporto sono riproponibili anche per l'ufficiale di macchina in riferimento all'aspirante Capitano di macchina.

Gli articoli 6 e 11 istituiscono rispettivamente i titoli professionali di capitano del diporto (Reg. II/3) al livello direttivo e di capitano di macchina del diporto (Reg. III/3) al livello direttivo.

Il capitano del diporto può essere imbarcato come comandante su navi da diporto anche adibite al noleggio inferiori a 500 TSL e inoltre può svolgere le mansioni come primo ufficiale di coperta su tutte le navi da diporto anche adibite a noleggio. Questa figura che ovviamente consente pari funzione sui Super Yacht, ricapita parzialmente le figure del capitano e del comandante di terza classe previste nella navigazione commerciale.

I requisiti sono indicati dal comma 2 nel quale viene richiesta l'effettuazione di 24 mesi di navigazione su navi da diporto anche adibite al noleggio. Allo scopo di permettere al comandante l'acquisizione di una maggiore esperienza di navigazione vengono richiesti dodici mesi di navigazione internazionale breve. L'articolo 1 del DPR n. 435/91 definisce tale navigazione come quella "che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché in distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia".

2. Novità Amministrative



Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

I corsi di antincendio avanzato, di primo soccorso e quello, non obbligatorio, di Automatic Radar Plotting Aid sono stati modellati in base al programma di addestramento richiesto per le figure dei primi ufficiali e comandanti di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.

Anche per queste figure i programmi di esame saranno quelli attualmente in vigore per aspirante comandante di lungo corso e aspirante capitano di macchina fino alla emanazione dei nuovi programmi di esami previsti dal regolamento in oggetto.

Gli articoli 7 e 12 istituiscono rispettivamente le figure di comandante del dipinto e di direttore di macchina del dipinto, che costituiscono il vertice nello specifico comparto di attività.

Il comandante è abilitato alla conduzione di tutte le navi da dipinto fino a 3000 TSL mentre il direttore di macchina può imbarcare su tutte le navi da dipinto con apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 KW. Il principale requisito richiesto è costituito per entrambi dall'effettuazione di 24 mesi di navigazione e per il solo comandante è previsto il superamento del corso assistenza medici.

I programmi di esame per queste nuove figure professionali dovranno essere individuati in questa prima fase di attuazione della disciplina regolamentare nel programma per Capitano di lungo corso e di aspirante di macchina.

L'articolo 8 introduce un elemento nuovo rispetto allo schema normativo inerente la gente di mare impiegata nella navigazione mercantile: la specializzazione della "Vela", con validità per tutto il percorso professionale. Essa permette di estendere l'abilitazione in possesso anche alle unità navali impiegate in attività di sostegno delle di propulsione velica. La specializzazione si consegue previo superamento di un esame consistente in due prove: una teorica ed una pratica. La commissione di esame è integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega navale.

L'applicazione di questo articolo necessita dell'emanazione del decreto ministeriale di approvazione dei programmi il cui iter è in fase di completamento.

L'articolo 13 detta disposizioni in materia di rapporti tra i titoli professionali marittimi del dipinto e quelli professionali marittimi e viceversa.

Con il comma 1 si riconosce un'equiparazione tra le abilitazioni professionali previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 3 ottobre 2000 e successive modificazioni con quelle analoghe previste dal regolamento in esame. Detti equiparazione si attuerà in base alle corrispondenze individuate nella seguente tabella:



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

Titolo professionale marittimo	-----	Titolo professionale del diporto
Ufficiale di navigazione di 2 classe	-----	Ufficiale di navigazione
Ufficiale di navigazione	-----	Ufficiale di navigazione
Capitano di 2 classe	-----	Capitano
Capitano	-----	Capitano
Comandante di 3 classe	-----	Comandante
Comandante di 2 classe	-----	Comandante
Comandante	-----	Comandante
Ufficiale di macchina	-----	Ufficiale di macchina
Capitano di macchina di 1 classe	-----	Capitano di macchina
Capitano di macchina	-----	Capitano di macchina
Direttore di macchina di 2 classe	-----	Direttore di macchina
Direttore di macchina	-----	Direttore di macchina

I commi 1 e 3 consentono il passaggio dal titolo professionale di comandante del diporto a quello di ufficiale di navigazione e dal titolo professionale di direttore di macchina del diporto a ufficiale di macchina.

Si evidenzia che esclusivamente i possessori dei titoli maggiori del diporto (comandante e direttore di macchina) possono imbarcare su navi mercantili-commerciali, ma solo nel livello più basso della carriera direttiva. Tale scelta si giustifica in ragione della mancanza nei titoli del diporto di esperienza specifica su navi destinate al traffico commerciale o passeggeri e non per la mancanza di preparazione teorica, che è in ogni caso acquisita.

Si precisa infine che i titoli professionali del diporto possono essere conseguiti dal personale già in possesso di titolo professionale marittimo rilasciato ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, prescindendo dal possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado in analogia con quanto applicato per il rilascio dei certificati di abilitazione introdotti con il D.M. 5 ottobre 2000.

La disposizione transitoria contenuta nell'articolo 14 attribuisce ai possessori del titolo di "conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime", di cui all'art. 10 della Legge 23 dicembre 1996 n. 647, la facoltà di acquisire il titolo di ufficiale di navigazione del diporto senza effettuare il necessario periodo di addestramento a bordo dell'unità navale. Uguale facoltà è riconosciuta ai possessori di patente per il comando di navi da diporto, di cui all'articolo 4 del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431. Entrambi possono avvalersi di questa agevolazione entro e non oltre i diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE
E IL TRASPORTO MARITTIMO E AZIENDARIO

Al riguardo si segnala che l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 48 luglio 2005 n. 171 recante il codice della nautica da diporto abroga i titoli di conduttore di imbarcazioni adibite a noleggio per le acque marittime e quello per le acque interne che, conseguentemente, non potranno essere più rilasciati.

La stessa disposizione transitoria richiede per il rilascio del certificato di ufficiale del diporto l'effettuazione dei corsi STCW 95 e il superamento dell'esame teorico-pratico.

Nelle nuove dell'emanazione dei più volte citati nuovi programmi si applicheranno le disposizioni sopra impartite riguardo all'esame per ufficiale di navigazione.

Il titolo professionale così conseguito va considerato comprensivo della specializzazione vela trattandosi di conoscenze già acquisite dal conduttore di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio e dal possessore di patente per nave da diporto.

Il titolo di conduttore per le acque interne, che si conseguiva con il possesso della patente nautica entro le sei (ora 12) miglia, non può più essere riconosciuto come titolo idoneo per la conduzione di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio anche per una specie di navigazione minore. E' lasciato alla discrezione di codesti uffici ritenere come requisito minimo indispensabile per il noleggio di piccole unità e per brevi distanze. Si evidenzia infatti che il noleggio di natanti da diporto è disciplinato con ordinanze delle autorità marittime locali.

Si precisa che in fase di prima applicazione per lo svolgimento degli esami e per la composizione delle commissioni esaminatrici si seguiranno le disposizioni attualmente vigenti per il conseguimento del titolo di aspirante capitano di lungo corso, compresi il calendario e le sedi di esame.

I certificati di abilitazione dovranno essere compilati seguendo le indicazioni riportate nell'Allegato n. 3 della presente circolare mentre per le modalità di rilascio e di registrazione si ritiene applicabile il medesimo regime adottato per le altre certificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Provinciali

I QUADERNI DELLA NAUTICA 2006-2007

2.1.2 - CIRCOLARE N. 0461 DELL'8 FEBBRAIO 2006



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

Divisione 6
Prot. 0461

Allegati

Roma, 08 febbraio 2006

A tutte le Direzioni Marittime
LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121 recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

A tutte le Capitanerie di Porto
LORO SEDI

All'Ufficio Cheondrale Marittimo
di Porto Santo Stefano

e, per: Al Dipartimento per la navigazione e
il trasporto marittimo ed interno - SEDE

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto II - Ufficio I - SEDE

A tutti i S.I.L.T.
LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

Si fa seguito alla circolare N. 2100 del 4 novembre 2005, relativa all'applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121 recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

Al riguardo sono pervenuti presso quest'Ufficio ulteriori quesiti e richieste di chiarimenti che rendono necessaria un'integrazione alla lettera circolare suddetta.

«Il comma 6 dell'articolo 10 della Legge n. 647/96 abrogato dall'articolo 66, comma 2 del Decreto Legislativo 171/05 recitava: " (...) coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*
DIREZIONE GENERALE DELLA NAVIGAZIONE E
DEL TRASPORTO MARITTIMO E PORTUALE

articoli 123 e 124 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo".

Alla luce di ciò, l'articolo 14, comma 2 del D.M. n. 121/05 va applicato anche a coloro che, in possesso di titolo professionale, dimostrano di aver condotto imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale (20 luglio 2005).

• La circolare N.372100 del 4 novembre 2005 relativa all'applicazione del D.M. 30 maggio 2005 n. 121 permette all'allievo ufficiale di navigazione (o al macchinista del diporto, diplomato presso un istituto nautico o un istituto tecnico professionale specifico, di compiere nel periodo di addestramento a bordo "anche gli eventuali periodi di tirocinio o di crociera addestrative complementari al corso di studi se effettuati su imbarcazioni da diporto o navi da diporto".

Tale possibilità è rivolta agli istituti scolastici che, nella propria autonomia, organizzano periodi addestrativi a bordo di unità da diporto.

I periodi di addestramento si svolgono sotto la responsabilità didattica dell'istituto.

Al termine di tale attività, il responsabile dell'istituto rilascia allo studente un attestato, dove è indicata la durata del periodo addestrativo.

Il possesso di tale attestato consente all'Ufficio marittimo di trascrivere la navigazione effettuata sul libretto di navigazione o sul foglio provvisorio di navigazione.

• Parimenti con quanto richiesto per la frequenza del corso radar, i nove mesi di navigazione richiesti quale requisito per l'ammissione all'esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) potranno essere effettuati anche su unità non destinate al traffico.

• In merito al rilascio della patente nautica a coloro che sono in possesso di titolo professionale nautico, uniformemente a quanto rappresentato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con nota n. 029010X/4804 del 18 gennaio 2006, si reputano requisiti sufficienti in validità



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
I TRASPORTI NAUTICI E L'INTERNO

del libretto di navigazione e, se l'interessato è iscritto alla matrícula di prima categoria, la visita biennale in corso di validità. Tali requisiti sono adeguati al conseguimento di un'abilitazione "non professionale" del dipinto.

* Gli esami per Ufficiale di navigazione e per Ufficiale di macchina del dipinto, in applicazione dell'articolo 14, comma 1 del D.M. 10 maggio 2005 n. 121, si svolgeranno, così come, sui programmi di esame di aspirante comandante di lungo corso e aspirante capitano di macchina, tenendo conto del percorso formativo del singolo candidato e della specificità del ruolo professionale che andrà ad acquisire.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Provinciali

2. Novità Amministrative

2.1.3 - LETTERA N. 0722 DEL 7 MARZO 2006



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

Divisione 6
Prot. 0722 Allegati

Roma, 07 marzo 2006

Alte Direzione Marittima
Di Palermo

OGGETTO: Applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121.

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto II - Ufficio I - SEDE

Codesta Direzione Marittima, con nota n. 359 del 23.02.06, chiede di conoscere se l'addestramento di base, come definito dalla circolare TMA4 9141 del 21.12.2001, possa o meno essere considerato "corso di specializzazione" al fine dell'applicazione della tolleranza di cui alla circolare "Gente di Mare", serie X, n. 99 del 2 maggio 1977.

Al riguardo, si ribadisce che la disciplina dei titoli professionali marittimi del diporto segue, se non diversamente stabilito dalla normativa di riferimento, quella dei titoli professionali marittimi. Ne consegue che l'ammissione all'esame per il rilascio del certificato di abilitazione di "Ufficiale di navigazione del diporto" è consentita - con il vincolo della riserva - anche a coloro i quali non sono attualmente in possesso di alcuno dei requisiti indicati alla lettera d, comma 2 dell'articolo 5 del D.M. 10 maggio 2005, n. 121.

Il rilascio dei certificati di abilitazione, che potrà avvenire anche oltre i diciotto mesi di cui all'articolo 14 del citato D.M. n. 121/05, è sempre subordinato al possesso di tutti i requisiti richiesti.

Ad ogni buon fine si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

L'articolo 14, comma 1, permette di conseguire entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, il titolo professionale di "Ufficiale di navigazione del diporto" a coloro che sono in possesso del titolo di "conduttore di imbarcazione da diporto adibite al noleggio per le acque marittime" o di "patente per il comando di navi da diporto". Detti soggetti possono sostenere l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione di "Ufficiale di navigazione del diporto" senza la dimostrazione della navigazione effettuata.



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LA SAFEGUARDIA E
IL TRASPORTO AERONAUTICO E INTERNO

Oltre tale data essi potranno conseguire il titolo seguendo la procedura ordinaria
dettata dall'articolo 5 del citato D.M.,

Si conferma, inoltre, che la validità del titolo di "conduttore di imbarcazione da
diporto adibite al noleggio per le acque marittime", riconosciuta dal comma 2 dell'articolo
14, non è ovviamente soggetta a scadenza temporale.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Provinciali

2. Novità Amministrative

2.1.4 - LETTERA N. 1010 DEL 4 APRILE 2006



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

Divisione 6

Prot. 1010

Allegati

Roma, 04 aprile 2006

Al Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto II - Ufficio I - SEDE

OGGETTO: Applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121 recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

Si fa riferimento alla nota n. 02/01.02/27914 del 18.03.06 con la quale codesto Comando, su sollecitazione della Direzione Marittima di Napoli, esprimeva le proprie valutazioni in merito all'impossibilità di conseguire il titolo professionale di "Ufficiale di navigazione del diporto" senza il diploma di scuola secondaria di II grado.

Al riguardo questo Ufficio ritiene condivisibile la posizione espressa da codesto Comando in quanto l'unico requisito espressamente non richiesto dall'art.14 del D.M. 172/05, articolo che disciplina la conversione da "Conduttore" a "Ufficiale", è l'attestazione della navigazione svolta. Inoltre la circolare del 4.11.05 in cui si fa riferimento alla possibilità di conseguire il titolo di "Ufficiale di Navigazione del diporto" senza diploma si riferisce esclusivamente ai titoli professionali marittimi individuati nel D.M. 6 ottobre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Provinciali

2.1.5 - LETTERA N. 1080 DEL 4 APRILE 2006



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

Divisione 6
Prot. 1080 Allegati

Roma, 04 aprile 2006

Al Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto II - Ufficio I - SEDE

OGGETTO: Articolo 10 della Legge 647/96 - Conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime.

Sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti in merito all'abilitazione del titolo professionale di "conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime" (art. 10 della Legge 647/96) a seguito dell'emanazione del D.M. n. 121/05; tali interrogativi fanno frequentemente riferimento ad una F.A.Q. presente nel sito di guardiacostiera.it, che si allega in copia.

Il titolo di "conduttore" abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcuna limitazione di distanza dalla costa.

L'articolo 1 del DPR 324/01, recante il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare, sembrerebbe richiedere ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di imbarcazioni da diporto che effettuano traffico commerciale, il possesso di un certificato adeguato. Tale assunto potrebbe determinare un'implicita abrogazione del titolo stesso o limitarlo alla sola navigazione costiera nazionale.

Al riguardo il D.M. n. 121/05, recante il regolamento relativo all'istituzione e alla disciplina dei titoli professionali del diporto, ha sancito che i titoli professionali di "conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime" rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, conservano validità e specie di navigazione (articolo 14, comma 2).

La norma, a fronte della creazione dei nuovi titoli professionali del diporto conformi nei requisiti minimi di formazione alle direttive comunitarie sopracitate, ha inteso garantire



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

L'utilizzo del già acquisito titolo di conduttore su imbarcazioni nazionali in navigazione senza alcun limite dalla costa, conformemente a quanto a suo tempo disposto dal legislatore nel 1996.

Il comma 2 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo n. 171/06 (Codice della nautica da diporto) ha peraltro abrogato i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 della citata Legge 647/96.

Quindi, alla luce di tutto ciò, il "conduttore per imbarcazioni da diporto" adibito al noleggio per le acque marittime" ex art. 10 dalla Legge 647/96 può svolgere la propria attività anche al di fuori delle acque nazionali.

Si rammenta infine che in Gran Bretagna, da sempre nazione di riferimento per la navigazione da diporto, l'attività di noleggio può essere svolta anche da conduttori provvisti dell'abilitazione di Yachtmaster e quindi privi di certificato adeguato.

Tanto si comunica al fine di consentire la necessaria attività di coordinamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Provinciali

2.2 - CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA.

2.2.1 - CIRCOLARE N. 53589 DELL'8 GIUGNO 2006 (COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO)



Ministero dei Trasporti
CORPO NAUTICO
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Reparto 2° - Ufficio I
Prot. n. 02.01.06/ 53589

Pesaro, 08 giugno 2006

2006
Direzioni Marittime
TUTTE

c.p.c. Direzione Generale per la Navigazione
e il trasporto marittimo e interno

Capitanerie di porto
TUTTE

Uffici circondariali marittimi
TUTTI

OGGETTO: Codice della nautica da diporto - Quesiti.

Si fa prosecuzione al foglio n. 02.01.06/36416 in data 12.04.2006.

In relazione ai quesiti in materia di nautica da diporto proposti con il foglio in prosecuzione, la Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, convenendo nella quasi totalità con le soluzioni prospettate da questo Comando generale, ha fornito le proprie determinazioni con nota n. 1268 in data 31.05.2006, che si estende in copia, per la pronta divulgazione agli uffici dipendenti, attesa l'attualità delle problematiche trattate.

Con l'occasione si invitano i Comandi che leggono per conoscenza a fare riferimento alle Direzioni marittime di appartenenza per un migliore ed uniforme inquadramento delle fattispecie in esame.

In relazione al punto 1.1 del foglio in prosecuzione, si trasmette inoltre, copia della nota n. 1613 in data 31.05.2006, con cui la stessa Direzione Generale ha riscontrato specifico quesito alla Capitaneria di porto di Pesaro.

IL CAPO REPARTO
C.A. (CF) Felice ANGRISANO

2.2.2 - CIRCOLARE N. 1268 DEL 31 MAGGIO 2006



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO E PORTUARI

Divisione 6
Prot. 1268 Allegati

Roma, 31 maggio 2006

Il Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reperto 2° - Ufficio I
SEDE

Alle Direzioni Marittime
LORO SEDI

OGGETTO: Codice della nautica da diporto - Quesiti.

Con foglio n. 36416 in data 12 aprile 2006, codesto Comando nel fornire il proprio contributo di pensiero ha richiesto alla Scrivente le proprie valutazioni in merito a numerosi quesiti inerenti il codice della nautica allo scopo di uniformare i procedimenti amministrativi posti in essere dai competenti uffici marittimi periferici.

Al riguardo, si forniscono per gli specifici punti sottelencati le determinazioni di questa Direzione Generale.

Art. 2

Punto 1.1

Si concorda con l'interpretazione di codesto Comando, sulla possibilità di esercitare con l'unità da diporto le attività commerciali individuate nei punti a) b) c) dell'art. 2 comma 1. Resta fermo l'impedimento esclusivamente per le unità adibite a noleggio o locazione di essere adibite alla navigazione da diporto.

Punto 1.2

L'art. 2 del codice della nautica da diporto prevede l'impiego di unità da diporto in virtù di contratti di locazione e noleggio quale utilizzo a fini commerciali. Uguale destinazione è poi riservata ad unità da diporto utilizzate per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto.

L'inquadramento giuridico dell'impiego di unità da diporto a fini di insegnamento in forza di contratti di locazione deve effettuarsi alla luce dell'art. 1, comma 3 del codice della nautica da diporto, in base al quale, in materia di navigazione da diporto, si applicano per quanto non previsto da detto codice, le leggi, i regolamenti gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione.



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

In virtù di ciò, il contratto di locazione di unità da diporto trova in sua principale disciplina nel Capo I del titolo III del codice della nautica da diporto. La definizione contenuta nell'articolo 42 del codice conferisce la detenzione dell'unità da diporto al conduttore che ne esercita la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi. Tale soggetto, ove il contratto di locazione lo preveda espressamente, può impiegare la stessa unità per un ulteriore uso commerciale, cioè, l'insegnamento della navigazione. Il conduttore è, pertanto, soggetto legittimato ad esercitare la navigazione (attività propria dell'armatore) e nel caso in esame ad adibire l'imbarcazione ad ulteriore attività commerciale assumendosene "ope legis" la responsabilità e i rischi.

I motivi su esposti portano, quindi, a ritenere non necessaria ai fini dell'annotazione nei registri di iscrizione la dichiarazione di armatore del conduttore, soluzione che è, peraltro, rispondente ai principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, ispiratori del codice della nautica da diporto.

Art. 16

Punto 2.1

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 16, la Direzione Marittima di Genova ritiene che l'articolo non trovi applicazione in caso di cessione del contratto di leasing necessitando, invece, la dichiarazione di armatore da parte del cessionario.

Al riguardo, in virtù dei già richiamati principi di semplificazione dell'azione amministrativa si ritiene che il cessionario presentando copia del contratto di cessione possa chiedere la sua annotazione nel registro e nella licenza, in modo da dare certezza giuridica sul soggetto che esercita la navigazione e sulle conseguenti responsabilità.

Punto 2.2

Si congeda con quanto espresso da codesto Comando Generale.

Art. 17



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*
UFFICIO GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO IN CALESTRO ED INTERNO

Punto 3.1

Codesta Direzione generale, esaminati i modelli proposti, ritiene che la loro adozione possa essere di aiuto allo snellimento dei procedimenti amministrativi relativi ai casi di rilascio e di rinnovo della licenza di navigazione.

Tali modelli di ricevuta saranno inviati per l'utilizzo anche presso gli Uffici Provinciali delle Motorizzazioni, al fine di omogeneizzare le procedure amministrative.

Punto 3.2

Si concorda con quanto espresso da codesto Comando Generale.

Punto 3.3

Si concorda con quanto espresso da codesto Comando Generale.

Punto 3.4

In considerazione della tempistica con cui gli Uffici finanziari evadono le pratiche relative alla registrazione degli atti ed in particolare in ossequio agli indirizzi di semplificare e snellire le procedure a favore dell'utenza, si ritiene opportuna la soluzione prospettata di consentire la trascrizione dell'atto, non ancora registrato, previa presentazione della domanda di trascrizione con la ricevuta comprovante il pagamento dell'imposta di registro e rimandando la presentazione dell'atto ad avvenuta registrazione.

Art. 27

Punto 7

Come previsto dall'art. 27 i natanti da diporto sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei R.I.D., previsione non derogabile dalle ordinanze delle autorità marittime e della navigazione interna di intesa con gli enti locali.

Art. 28



Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED AVIAZIONE

Punto 4

L'articolo 28 del codice della nautica da diporto prevede che per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilasci la dichiarazione di potenza su modello conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione innova la precedente disciplina dettata dall'articolo 15 della legge n. 50/71 in base alla quale ai motori immovibili e a quelli entro bordo da installare sui natanti è rilasciato dal Capo del circondario marittimo o dal Direttore degli ex uffici della motorizzazione civile un certificato per l'uso.

Il rapporto fra le due disposizioni è risolto alla luce dell'articolo 1, comma 3, del codice della nautica che, come ricordato, attribuisce valore primario al codice stesso ("per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto, si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento....."). La mancata abrogazione della legge n. 50/71 non influisce in quanto la norma del codice dispone in modo del tutto differente alla legge anteriore.

Pertanto, si ritiene che gli uffici pubblici non siano più legittimati a rilasciare certificati per l'uso del motore, pur nel caso prospettato di motori di vecchia generazione e non muniti di dichiarazione di potenza, o, di smarrimento del certificato d'uso. Con l'entrata in vigore dell'articolo 28 del codice l'omologazione e la dichiarazione di conformità di un motore, già emesse, conservano validità solo ai fini del rilascio della dichiarazione di potenza da parte dei soggetti obbligati giuridicamente.

Si ritiene d'altro canto che i certificati d'uso già rilasciati siano comunque validi in base al principio giurisprudenziale del "tempus regit actum".

Art. 29

Punto 5

Si concorda con ondegio Comando Generale.

Art. 31-32-33



*Ministero dell'Infrastruttura e
dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO AEROSTRUTTURALE E AEROMARITTIMO

Punto 6

Il D.M. 366/92 in materia di navigazione temporanea non risulta essere abrogato dall'art. 66 del codice, per cui in caso di vuoto legislativo le disposizioni in esso contenute possono completare gli artt. 31, 32 e 33 del codice della nautica.

Con l'occasione si suggerisce di ricordare agli Uffici periferici che oltre al tributo richiesto per il rilascio dell'autorizzazione (Tabella A. allegato XVI del Codice) è previsto uno specifico tributo il cui importo è determinato dalle singole regioni.

Art. 42

Punto 8

Si concorda con quanto espresso da codesto Comando Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Provinciali

2.2.3 - CIRCOLARE N. 2531 DEL 17 LUGLIO 2006



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

Divisione 6
Prot. 2531 Allegati

Roma, 17 luglio 2006

Spett.le Uffici Provinciali
LORO SEDI

OGGETTO: Codice della nautica da diporto - Decreto legislativo 18.7.2005, n. 171.

c. p.c.: Al Dipartimento trasporti terrestri
Via G. Cesare 36 - ROMA -

Le disposizioni normative contenute nel Decreto legislativo n. 171/2005 recante il codice della nautica da diporto hanno generato nella loro concreta applicazione dubbi interpretativi.

Questa Direzione Generale, unitamente al Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha affrontato le singole problematiche allo scopo di uniformare i procedimenti amministrativi posti in essere dagli uffici marittimi periferici.

Al fine di consentire anche a codesti uffici provinciali di raggiungere la necessaria omogeneità nell'applicazione delle norme in materia di nautica da diporto si estendono le citate valutazioni con riferimento agli articoli del D. Lgs. 171/2005 e con il commento ai singoli argomenti trattati.

Art. 2, commi 1 e 4 (uso commerciale delle unità da diporto)

Si è concordato con l'interpretazione del Comando Generale sulla possibilità di esercitare con l'unità da diporto le attività commerciali individuate nei punti a) b) c) dell'art. 2 comma 1. Resta fermo l'impedimento esclusivamente per le unità adibite a noleggio o locazione di essere adibite alla navigazione da diporto.

In merito alla possibilità di utilizzare per l'insegnamento della navigazione da diporto unità locate da soggetti terzi si precisa quanto segue:

Il contratto di locazione di unità da diporto trova la sua principale disciplina nel Capo I del titolo III del codice della nautica da diporto. La definizione contenuta nell'articolo 42 del codice conferisce la detenzione dell'unità da diporto al conduttore che ne esercita la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi. Tale soggetto, ove il contratto di locazione lo preveda espressamente, può impiegare in stessa unità per un ulteriore uso commerciale, cioè, l'insegnamento della navigazione. Il conduttore è, pertanto, soggetto legittimato ad esercitare in



Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO

navigazione (attività propria dell'armatore) e nel caso in esame ad adibire l'imbarcazione ad ulteriore attività commerciale assumendosene "ope legis" la responsabilità e i rischi.

Codesti uffici provvederanno all'annotazione nei registri di iscrizione del nominativo del conduttore senza ulteriori formalità.

Art. 16 (iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria - leasing)

Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria sono iscritte a nome del locatore con annotazione sul registro e sulla licenza del nominativo dell'utilizzatore.

A tal proposito è doveroso acquisire agli atti dell'ufficio almeno la copia del contratto di locazione finanziaria, senza la quale non sarebbero riscontrabili i dati da annotare sul registro e sulla licenza di navigazione (generalità dell'utilizzatore e scadenza del contratto). Si ricorda che tale procedura rappresenta una semplice annotazione che esula dal campo di applicazione dell'art. 17 del codice, per cui non devono essere richieste le formalità (ad es. in doppia nota di trascrizione) ed i tributi previsti in materia di pubblicità navale. L'unico adempimento a carico dell'utente resta quello della previa registrazione del contratto di leasing presso gli uffici finanziari.

In caso di cessione del contratto di leasing non sarà invece necessaria la presentazione della dichiarazione di armatore a favore del nuovo utilizzatore, ma in virtù dei principi di semplificazione dell'azione amministrativa si ritiene che il cessionario presentando copia del contratto di cessione possa chiedere la sua annotazione nel registro e nella licenza, in modo da dare certezza giuridica sul soggetto che esercita la navigazione e sulle conseguenti responsabilità.

Art. 17 (disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto) e art. 24 (rinnovo della licenza di navigazione)

L'art. 17, comma 2 prevede che al momento della presentazione dei documenti relativi alla pubblicità navale, l'ufficio di iscrizione rilasci all'interessato una ricevuta che sostituisce la



Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti

AGENZIA GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

licenza di navigazione per una durata di 20 giorni. Tale procedura si ritua anche nei casi di rinnovo della licenza di navigazione previsti dall'art. 24. A tal proposito si

inviava, in allegato, due modelli di ricevuta la cui adozione può essere di ausilio allo snellimento dei procedimenti amministrativi relativi ai casi di rilascio e di rinnovo della licenza di navigazione.

La ricevuta, entro i termini temporali previsti dalla legge, sostituisce quindi a tutti gli effetti la licenza di navigazione e consente l'utilizzo dell'unità anche in acque estere.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 17 si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla circostanza che la norma introduce un'importante novità rispetto al precedente regime giuridico e cioè l'obbligo delle trascrizioni in materia di pubblicità navale, prevedendo tra l'altro anche norme sanzionatorie per i soggetti che non ottemperino entro il termine di sessanta giorni stabilito al comma 1. Le sanzioni consistono nel pagamento di una sanzione amministrativa (articolo 53, comma 2), ed eventualmente nel ritiro della licenza di navigazione (art. 17, comma 3) se l'interessato non provvede entro il termine imposto dall'ufficio. Su quest'ultima sanzione occorre però operare un'importante distinzione. Si consideri infatti che la violazione dell'obbligo di iscrizione può essere accertata in due distinti momenti:

- a) quando l'ufficio viene a conoscenza della mancata trascrizione del passaggio di proprietà a favore dell'attuale proprietario;
- b) allorché venga presentato per la trascrizione un passaggio di proprietà in discontinuità, non avendo il precedente proprietario (alienante) trascritto il passaggio di proprietà a suo favore.

Non vi è dubbio che in entrambi i casi debba essere comminato il pagamento della sanzione a colui che a suo tempo non ha trascritto l'acquisto entro i 60 giorni.

Per quanto riguarda invece il destinatario della sanzione prevista dall'art. 17, comma 3 (ritiro della licenza) si ritiene che nel caso indicato al punto b) dovendo accedere ad un'interpretazione strettamente letterale della norma, l'ufficio di iscrizione dovrebbe ritirare la licenza sino a quando il precedente proprietario non abbia regolarizzato la propria trascrizione. In



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE
IL PORTO E I SERVIZI ALLA NAVIGAZIONE

in modo però si verrebbe a penalizzare il proprietario ultimo che ha correttamente provveduto alla trascrizione.

Si ritiene pertanto che, per il caso di cui al punto b), ferma restando l'elevazione della sanzione amministrativa a carico del proprietario (alienante) che non ha trascritto, l'ufficio di iscrizione non debba procedere al ritiro della licenza di navigazione poiché l'interessato, (inteso come "attuale" proprietario) ha trascritto nei termini.

Infine, in considerazione della tempestività con cui gli Uffici finanziari evadono le pratiche relative alla registrazione degli atti ed in particolare in ossequio agli indirizzi di semplificare e snellire le procedure a favore dell'utenza, si ritiene opportuna la soluzione di consentire la trascrizione dell'atto, non ancora registrato, previa presentazione della domanda di trascrizione con la ricevuta comprovante il pagamento dell'imposta di registro e rimandando la presentazione dell'atto ad avvenuta registrazione.

Art. 27 (natanti da diporto)

Come stabilito dall'art. 27 i natanti da diporto sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei R.I.D..

Si chiarisce che tale previsione, anche in caso di utilizzo a fini commerciali dei natanti, non appare derogabile da ordinanze amministrative. Risulterebbe perciò illegittimo imporre l'obbligo di iscrizione per i natanti in questione, in quanto si tratterebbe di norma in evidente contrasto con i dettami dell'art. 27, comma 1.

Art. 28 (potenza dei motori)

L'articolo 28 del codice della nautica da diporto prevede che per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilasci la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con Decreto direttoriale del 16 maggio 2006 pubblicato nella G.U. del 31.5.2006, n. 125, è stato pubblicato il modello di dichiarazione di potenza da adottare.



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

La disposizione innova la precedente disciplina dettata dall'articolo 15 della legge n. 50/71 in base alla quale ai motori amovibili e a quelli entrobordo da installare sui natanti è rilasciato dal Capo del circondario marittimo o dal Direttore degli ex uffici della motorizzazione civile un certificato per l'uso.

Il rapporto fra le due disposizioni è risolto alla luce dell'articolo 1, comma 3, del codice della nautica che attribuisce valore primario al codice stesso ("per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento....."). La mancata abrogazione della legge n. 50/71 non influisce in quanto la norma del codice dispone in modo del tutto differente alla legge anteriore.

Pertanto, si ritiene che gli uffici pubblici non siano più legittimati a rilasciare certificati per l'uso del motore, pur nel caso di motori di vecchia generazione e non muniti di dichiarazione di potenza, o, di smarrimento del certificato d'uso. Con l'entrata in vigore dell'articolo 28 del codice l'omologazione e la dichiarazione di conformità di un motore, già emesse, conservano validità solo al fine di un rilascio della dichiarazione di potenza da parte dei soggetti obbligati giuridicamente e non per ottenere un nuovo certificato d'uso.

Si ritiene d'altro canto che i certificati d'uso già rilasciati siano comunque validi in base al principio giurisprudenziale del "tempus regit actum".

Art. 29 (apparecchi ricettivismitenti di bordo)

L'art. 29 del Codice della nautica detta le norme inerenti l'utilizzo degli apparecchi di comunicazione di bordo. Sulla materia si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla necessità che anche per gli apparecchi portatili sia necessario il rilascio della licenza di esercizio di cui al comma 4 dell'art. 29. Si ricorda inoltre che il nominativo internazionale viene assegnato con riferimento all'unità (imbarcazione o nave da diporto) e non all'apparato.

Art. 31-32-33 (navigazione temporanea)

Il D.M. 566/92 in materia di navigazione temporanea non risulta essere abrogato dall'art. 66 del codice della nautica, per cui in caso di vuoto legislativo le disposizioni in esso contenute possono completare gli artt. 31, 32 e 33 del codice stesso.



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL PORTO MARITTIMO ED INTERNO

Con l'occasione si ricorda a codesti uffici provinciali che oltre al tributo richiesto per il rilascio dell'autorizzazione (Tabella A, allegato XVI del Codice) è previsto uno specifico tributo il cui importo è determinato dalle singole regioni.

Art. 42 (locazione e forma del contratto)

Si ricorda che il contratto di locazione deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Al contempo si chiarisce che per tale contratto non è prevista nessuna forma di pubblicità navale; richiesta come noto solo per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di diritti reali mentre nel caso di specie si verte in tema di diritti personali di godimento non soggetti a trascrizione.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Provinciali

2.3 - ALTRE DISPOSIZIONI.

2.3.1 - DICHIARAZIONE DI POTENZA - NUOVO MODELLO

DICHIARAZIONE DI POTENZA Art. 20 Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 111 Engine Power Declaration			
Per motori a combustione interna (for internal combustion engine)			
☐ Costruttore del motore	☐ Legale rappresentante	☐ Rivenditore autorizzato	(*)
Indirizzo _____ Address _____			
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Modello del motore _____ Engine model _____			
Numero di identificazione unico del motore (serie o matricola) _____ Engine identification number (series and/or matriculation) _____			
Entrabordo ☐	Fuoribordo ☐	Entrafuoribordo ☐	(*)
Combustibile impiegato _____ Application of recommended fuel _____			
Potenza dichiarata _____	Kw _____	a giri/min _____	
All'albero portaelica ☐ All'albero motore ☐ (*)			
Consumo orario alla potenza dichiarata _____ l/h _____ Hourly consumption at declared rated power _____			
Ciclo diesel ☐	Ciclo Otto ☐	4 tempi ☐	2 tempi ☐
Iniezione diretta ☐ (*)			
Numero di cilindri _____	In linea ☐	a V ☐	(*)
Allesaggio _____ mm	Corso _____ mm		
Cilindrata totale _____ cm ³ Total swept volume _____			
Aspirazione naturale ☐	Sovralimentazione meccanica ☐	Turbosovralimentazione ☐	(*)
Raffreddamento aria di sovralimentazione _____	si ☐	no ☐	(*)
Massima contropressione allo scarico _____	KPa		
Massa del motore _____	Kg		
(*) Vedere la nota sottostante			
Timbro e firma del costruttore, del legale rappresentante o del rivenditore autorizzato nel territorio UE Stamp and signature of engine manufacturer, legal representative or authorized seller in EU			
La validità della dichiarazione è in funzione dell'indirizzo di dichiarazione e del conferimento di cui all'articolo 483 del regolamento (CE) n° 168/2003 in materia di omologazione dei veicoli a motore (articolo 483 del regolamento (CE) n° 168/2003)			

DICHIARAZIONE di POTENZA			
(Art. 28 Decreto Legislativo 15 luglio 2005, n° 674)			
Engine Power Declaration			
Per motori elettrici, (for electrical engines)			
☐ Costruttore del motore ☐ Legale rappresentante ☐ Rivenditore autorizzato (*)			
Engine manufacturer/legal representative/authorized seller			
Indirizzo Address	Codice Postale Zip Code	Città City	Paese Country
Modello del motore Engine model			
Numero di identificazione unico del motore (serie e/o matricola) Engine identification number (series and/or matriculation)			
Estrobordo Hubport	Fuoribordo Outboard	Entrofueribordo Stem drive	(*)
Tensione nominale di alimentazione Rated voltage			
V V			
Potenza nominale Rated power		Kw Kw	alla corrente nominale at rated power
A A			
Potenza all'elica alla corrente nominale Propeller power at the rated power		Kw Kw	
Massimo numero di giri Maximum rpm		giri/min rpm	
Massa del motore Engine weight		Kg	
(*) ☐ Mancare la voce corretta Do not tick any empty application			
Timbro o firma del costruttore, del legale rappresentante o del rivenditore autorizzato nel territorio UE Stamp and signature of engine manufacturer/legal representative or authorized seller in EU			
La falsità nella dichiarazione è la falsità di dichiarazione falsa concernente le fattispecie di cui agli articoli 483 c.p. (falsità ideologica commessa nel privato in atti pubblici) o 484 c.p. (uso di atto falso).			